



CITTÀ DI CHIVASSO

Gentile contribuente,

Come già anticipato in occasione dell'invio dell'acconto, effettuato dal Consorzio di Bacino 16 nel mese di marzo u.s., a decorrere dal 1° gennaio 2020, la normativa disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) è stata interessata da numerose modifiche, concernenti principalmente le modalità di emissione dei relativi avvisi di pagamento, il loro contenuto e la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, posta alla base di quella delle tariffe del tributo.

Unitamente alla presente viene inviato il conteggio del **saldo per l'anno 2020**, pari alla differenza tra l'importo complessivamente dovuto per l'intero anno (determinato applicando le disposizioni regolamentari e le tariffe della TARI anno 2020, approvate rispettivamente con deliberazioni Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020 e n. 44 del 29 settembre 2020) e quello già richiesto nel mese di marzo u.s. in sede di acconto, tenendo conto di eventuali modifiche degli elementi sulla base dei quali è liquidata la tassa (variazione di metratura, numero componenti, ecc.) nel frattempo intervenute.

Con il **nuovo Regolamento disciplinante la TARI** sono state introdotte **nuove agevolazioni a favore delle utenze maggiormente colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19**. Si tratta di un traguardo importante che va incontro alle esigenze dei nuclei famigliari più numerosi, degli esercizi commerciali, delle attività industriali ed artigianali, delle associazioni, degli operatori mercatali e di tutte quelle realtà costrette a rimanere chiuse, ovvero che hanno volontariamente deciso di chiudere durante il periodo del lockdown.

Con riferimento alle **utenze domestiche**, oltre a confermare tutte le agevolazioni economico-sociali correlate all'ISEE già previste per i cittadini in difficoltà, è stata introdotta **una riduzione annuale del 10 per cento per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con un indicatore I.S.E.E. compreso tra 14.000,01 Euro e 20.000,00 Euro**.

Per quanto concerne invece le **utenze non domestiche** è stata riconosciuta una **riduzione del 25 per cento della TARI** per tutte le attività economiche che sono state **obbligate**, a seguito degli interventi statali o locali, **a sospendere parzialmente o totalmente la propria attività**. Alle attività non sottoposte a chiusura obbligata ma che hanno **volontariamente deciso la sospensione** è invece riconosciuta una **riduzione del 18 per cento della TARI annuale**.

È inoltre stata prevista l'esenzione della TARI dal 1 maggio al 31 dicembre 2020 per le occupazioni del suolo pubblico effettuate dagli esercizi pubblici e dal 1 marzo al 30 aprile 2020 per quelle dei mercatali, che già usufruiscono dell'esenzione della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

I costi delle suddette agevolazioni (stimati in complessivi 550.000,00 €) non sono stati addebitati agli altri contribuenti TARI, ma posti a carico del bilancio comunale. Inoltre, a seguito di un continuo confronto con tutti i soggetti coinvolti, durato parecchi mesi, si è pervenuti ad una **riduzione complessiva di oltre il 5% dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti**.

A seguito di tali interventi, la totalità delle utenze non domestiche e la maggior parte delle utenze domestiche (a parità dei parametri utilizzati per liquidare la Tassa, come la superficie dei locali ed il numero dei componenti il nucleo famigliare) hanno ricevuto una rata a saldo della TARI 2020 inferiore alle precedenti tre, se non addirittura azzerata, per le utenze non domestiche che usufruiscono altresì della "riduzione COVID-19" del 25%.

Inoltre, al fine di rimettere in termini eventuali pagamenti non effettuati a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto e delle misure poste in essere per il suo contenimento, è stata altresì prevista la **facoltà per tutti i contribuenti di versare il tributo dovuto per l'acconto in unica soluzione entro la scadenza del saldo (2 DICEMBRE 2020)**.

Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni contenute nell'avviso di pagamento, ovvero nella nota informativa allegata, nella quale sono evidenziate altresì le tariffe e le principali disposizioni regolamentari disciplinanti la TARI nel 2020.

Cordiali saluti.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE E TRIBUTI
Chiara CASALINO

IL SINDACO
Claudio CASTELLO



CITTÀ DI CHIVASSO

SALDO TARI 2020 **INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

Si riportano qui di seguito le tariffe della TARI anno 2020 approvate con *deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2020* e le principali disposizioni contenute nel regolamento disciplinante la tassa a decorrere dal 1° gennaio 2020, approvato con *deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020*. La TARI dovuta per l'intero anno 2020 è stata determinata dal Consorzio di Bacino 16 applicando le stesse; dall'importo complessivamente dovuto è stato detratto l'ACCONTO già liquidato nel mese di marzo u.s. (pari al 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua applicando le disposizioni regolamentari e le tariffe in vigore nel 2019 - sotto riportate - e tenendo conto di eventuali modifiche degli elementi sulla base dei quali è liquidata la tassa), ottenendo il SALDO di cui all'accluso avviso di pagamento.

TARIFE UTENZE DOMESTICHE ANNI 2019 E 2020 (al netto del TEFA)

Numero componenti nucleo familiare	ANNO 2019		ANNO 2020	
	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/anno	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/anno
1 componente	1,7601	56,5516	1,4324	67,9547
2 componenti	2,0682	113,1032	1,6831	135,9094
3 componenti	2,3102	141,3790	1,8800	169,8867
4 componenti	2,5082	183,7927	2,0412	220,8527
5 componenti	2,7062	226,2064	2,2023	271,8187
6 o più componenti	2,8602	261,5512	2,3276	314,2904

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNI 2019 E 2020 (al netto del TEFA)

CATEGORIE	ANNO 2019		ANNO 2020		CATEGORIE	ANNO 2019		ANNO 2020	
	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq		Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq
01	1,3059	0,6345	1,0593	0,7540	16 (**)	**	**	*	*
02	0,9795	0,4836	0,7945	0,5747	17	4,8320	2,3446	3,9193	2,7861
03	1,6651	0,8125	1,3506	0,9655	18	3,3628	1,6405	2,7276	1,9494
04	2,4813	1,2091	2,0126	1,4367	19	3,5587	1,7314	2,8865	2,0574
05	1,2406	0,5997	1,0063	0,7126	20	3,0037	1,4567	2,4363	1,7310
06	1,1100	0,5455	0,9004	0,6483	21	3,5587	1,7236	2,8865	2,0482
07	5,3543	2,6019	4,3430	3,0919	22	18,1852	8,8348	14,7504	10,4985
08	3,1016	1,5012	2,5158	1,7839	23	15,8345	7,6954	12,8437	9,1445
09	4,0811	1,9771	3,3102	2,3493	24	12,9288	6,2755	10,4868	7,4572
10	4,2116	2,0409	3,4162	2,4252	25	9,0110	4,3855	7,3090	5,2113
11	3,4934	1,6985	2,8336	2,0183	26	5,0279	2,4375	4,0782	2,8965
12	1,9916	0,9731	1,6154	1,1563	27	23,4089	11,3671	18,9875	13,5076
13	4,6034	2,2343	3,7339	2,6551	28	8,9457	4,3429	7,2560	5,1608
14	3,6240	1,7565	2,9395	2,0873	29 (**)	**	**	**	**
15	2,7098	1,3174	2,1980	1,5655	30	3,3954	1,6559	2,7541	1,9678
(**) TARIFE GIORNALIERE BANCHI MERCATO €/mq/giorno									
16 (**)	0,1130	0,0548	0,0906	0,0645	29 (**)	0,4392	0,2134	0,3524	0,2510

Si riportano qui di seguito le principali **agevolazioni e riduzioni** previste dal nuovo Regolamento Comunale disciplinante la TARI.

AGEVOLAZIONI SOCIALI UTENZE DOMESTICHE (art. 23)

Nelle more della definizione dei principi e dei criteri del "bonus sociale TARI" di cui all'art. 57-bis comma 2 del DL n. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019, oltre ad essere state confermate le agevolazioni già vigenti fino al 2019, è stata prevista la possibilità di ottenere la riduzione del 10% della TARI per i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità da 14.000,01 € a 20.000,00 € ed almeno quattro figli a carico.

Si riepilogano qui di seguito tutte le agevolazioni correlate all'ISEE applicabili alle utenze domestiche per l'anno 2020:

INTERVALLI REDDITO ISEE		PERCENTUALE RIDUZIONE DELLA TASSA (* nota 1)
da zero	a 8.000,00 € (ultrassessantacinquenni)	100%
da zero	a 8.000,00 Euro (altri nuclei)	90%
da 8.000,01 Euro	a 12.000,00 Euro	70%
da 12.000,01 Euro	a 14.000,00 Euro	40%
da 14.000,01 Euro ed almeno quattro figli a carico	a 20.000,00 Euro ed almeno quattro figli a carico	10%

(* nota 1) con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate per singola fascia potranno essere proporzionalmente ridotte, nell'eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno richieste entro il termine prescritto

Il modulo per richiedere le agevolazioni è scaricabile dal sito www.comune.chivasso.to.it. Come già precedentemente reso noto, lo stesso, debitamente compilato, sottoscritto e corredato dai documenti ivi indicati, nonché della copia del documento di riconoscimento, avrebbe dovuto essere inviato all'Ufficio Tributi, entro il termine del 31 OTTOBRE 2020, tramite:

- servizio postale (Comune di Chivasso – Ufficio Tributi, Piazza C.A. Dalla Chiesa 8, 10034 Chivasso);
- PEC (protocollo@pec.comune.chivasso.to.it);
- E-mail (protocollo@comune.chivasso.to.it; tributi@comune.chivasso.to.it);
- consegna diretta allo Sportello Unico Polivalente (SUP), fissando preventivamente apposito appuntamento, chiamando il numero 011 9115370-71-72-73-74 nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 17.00, martedì dalle 13.30 alle 14.30 e giovedì dalle 13.30 alle 15.30.

LE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI VERRANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLI SULLA VERIDICITA'. OVE NON RISULTASSERO VERITIERE, OLTRE ALLA REVOCA IMMEDIATA DEL BENEFICIO CONCESSO, SARANNO SEGNALATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.

Nella determinazione del SALDO non si è potuto tener conto dell'eventuale richiesta già presentata entro il 31 ottobre 2020; l'esito dell'istruttoria delle stesse verrà successivamente comunicato dall'Ufficio Tributi.

Ai **nuclei famigliari comunque in stato di indigenza che percepiscono contributi economici di tipo assistenziale da parte della struttura socio assistenziale** competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta una **riduzione del 100% della tassa**. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l'esenzione compete per l'intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l'esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso (agevolazione concessa a seguito segnalazione effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per territorio).

Per le **utenze domestiche ubicate in prossimità della discarica**, previste dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 23, è accordata d'ufficio una delle seguenti riduzioni della tassa:

- 100% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza non superiore a 200 metri dal confine della discarica;
- 40% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza compresa tra 200 e 700 metri dal confine della discarica.

Anche per il 2020 è applicata una **riduzione dell'1,5% della TARI** per le **utenze ubicate nelle zone 1 e 2** individuate dal soggetto gestore ai fini dell'effettuazione del servizio, in cui la raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolta quindicinalmente anziché settimanalmente. Anche tale riduzione è applicata d'ufficio (lettera e) dell'art. 23 comma 1 e 3 del vigente regolamento).

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

PER UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (art. 20 commi 1 e ss.): per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno, la tariffa è **ridotta del 20% sia per la parte fissa che per la parte variabile**, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiarerà di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

PER ISCRITTI AIRE (art. 20 comma 4)

In alternativa alla precedente riduzione, se più favorevole al contribuente, si applica una **riduzione di due terzi** per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

COSTRUZIONE RURALE AD USO ABITATIVO (art. 20 comma 5): agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una **riduzione del 30% della parte variabile della tariffa**, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (art. 21): la tariffa è **ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile**, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Consorzio di Bacino 16, con effetto dal mese successivo alla richiesta. La richiesta prevede l'esplicita rinuncia, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Tale agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.

AGEVOLAZIONI "COVID-19" PER UTENZE NON DOMESTICHE (art. 23 commi da 9 a 13)

In deroga alle misure di tutela per le utenze non domestiche previste con deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, per il solo anno 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni, applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della TARI:

- a) alle **utenze non domestiche sottoposte a sospensione totale o parziale dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali** è riconosciuta la **riduzione del 25%**;
- b) alle **utenze non domestiche non sottoposte a sospensione dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali, ma che abbiano autonomamente deciso la momentanea sospensione della stessa** è riconosciuta la **riduzione del 18 %**;

La **riduzione di cui alla lettera a)** è applicata d'ufficio, sulla scorta dei codici ATECO dell'attività principale risultante alla Camera di Commercio alla data del 1 gennaio 2020, ovvero sulla scorta di eventuali ulteriori elementi utili noti agli uffici. **Entro il termine perentorio del 15 DICEMBRE 2020** i titolari delle utenze non domestiche destinatari di tale riduzione, ai sensi dell'art. 61 comma 7 del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, dovranno presentare autocertificazione sugli **appositi moduli** predisposti dagli uffici ed **ALLEGATI alla presente**, attestante di non essere beneficiari di aiuti di stato per importi complessivamente superiori alle soglie massime consentite. Contestualmente, occorrerà presentare apposita autocertificazione attestante di non essere ricomprese tra le attività, funzionali ad assicurare le filiere di cui all'allegato 1 del DPCM 22/3/2020, ovvero agli ulteriori provvedimenti nazionali o locali con i quali è stata disposta la sospensione, che hanno continuato ad esercitare, previa apposita comunicazione alla Prefettura. **Saranno oggetto di recupero le riduzioni concesse ad utenze non domestiche i cui titolari non provvederanno alla presentazione dell'autocertificazione** di cui ai precedenti periodi, **ovvero qualora dalla stessa risultasse il superamento delle soglie massime consentite per gli aiuti di Stato, ovvero la prosecuzione dell'attività.**

La **riduzione di cui alla lettera b)** è applicata su **richiesta documentata degli interessati da presentare entro il termine perentorio del 15 DICEMBRE 2020**. Entro lo stesso termine potrà essere richiesta l'applicazione della riduzione di cui alla lettera a), qualora non sia stato possibile riconoscerla d'ufficio. Anche tali richieste dovranno essere corredate della sopra indicata autocertificazione.

Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, che, ai sensi dell'art. 181 comma 1 del DL n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, come modificato dall'art. 109 del DL n. 104/2020, che già usufruiscono dell'esonero della TOSAP dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, sono altresì esonerati dal pagamento della TARI dovuta per le occupazioni poste in essere su suolo pubblico per lo stesso periodo. Tale agevolazione è applicata d'ufficio, ferma restando la presentazione dell'autocertificazione di cui sopra.

I titolari di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che, ai sensi dell'art. 181 comma 1bis del DL n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, già usufruiscono dell'esonero della TOSAP dal 1° marzo al 30 aprile 2020, sono altresì esonerati dal pagamento della TARI giornaliera dovuta per le occupazioni poste in essere su suolo pubblico per lo stesso periodo. Tale agevolazione è applicata d'ufficio, ferma restando la presentazione dell'autocertificazione di cui sopra.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE (art. 22 comma 1 e seguenti): la tariffa è **ridotta del 20% sia per la parte fissa che per la parte variabile** per i locali ed aree adibite ad attività stagionale, occupate o condotte per meno di 180 giorni nel corso dell'anno solare, come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ AGRITURISTICA (art. 22 comma 3): sono soggetti a tariffa sulla base dell'effettiva attività ivi svolta, con una **riduzione del 30% della parte variabile** della tassa.

PER VIABILITA' PRECLUSA (art. 22 comma 4): per le zone della città, in cui la viabilità è preclusa o altamente limitata per un periodo superiore ai 6 mesi, a seguito di emissione apposito provvedimento dell'Autorità competente, la parte fissa e variabile della tariffa applicata alle attività commerciali o artigianali è **ridotta del 20%**, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato a decorrere dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

AGEVOLAZIONI ANTIRACKET/USURA (art. 23 comma 7): in favore delle imprese che sporgono denuncia nei confronti di atti di estorsione o usura compiuta ai loro danni è riconosciuto **un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima per un periodo di cinque anni** a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. Per l'applicazione di tale agevolazione, si demanda all'apposito regolamento approvato con *deliberazione C.C. n. 26 del 30 giugno 2014*.

PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI PRODOTTI (art. 9) E' riconosciuta alle utenze non domestiche che provvedono ad avviare al riciclo parte dei rifiuti prodotti, sulla base dell'attestazione del soggetto che ha effettuato il recupero stesso, da consegnare, unitamente alla domanda, da presentarsi **ENTRO IL 31 MARZO 2021**, la **riduzione della parte variabile** della tassa, secondo la tabella seguente:

AMMONTARE DEI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	% RIDUZIONE DELLA TARIFFA – PARTE VARIABILE
Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	20 %
Recupero dal 25% al 50% dei rifiuti totali prodotti	40 %
Recupero dal 50% al 75% dei rifiuti totali prodotti	60 %
Recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti	80 %

La riduzione verrà conteggiata a consuntivo e la relativa richiesta deve essere ripresentata ogni anno.

DENUNCE DI INIZIO OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE, DI CESSAZIONE (art. 29)

Le denunce di inizio occupazione, di variazione di qualsiasi elemento utilizzato per il calcolo della tassa e di cessazione, che influiscono sulla determinazione della TARI per il 2020, debbono essere presentate al Consorzio di Bacino 16 od al soggetto ad esso eventualmente subentrante, **ENTRO IL 30 GIUGNO 2021**, sugli appositi moduli messi a disposizione. **Entro la stessa data devono essere altresì presentate le richieste per fruire delle riduzioni, nell'eventualità in cui il Regolamento non preveda un termine diverso.**